

PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'INIZIATIVA

Titolo dell'iniziativa.....

Gli importi devono essere indicati al lordo degli oneri fiscali e contributivi.

Entrate	Importi	Totale voce di entrata
Risorse proprie del proponente		
Altri contributi <i>(Specificare sponsorizzazioni private e/o pubbliche, contributi da enti pubblici e privati indicandone singolarmente l'importo)</i> _____ _____ _____	_____ _____ _____	
Altre entrate <i>(Specificare entrate per vendita di biglietti, quote di iscrizione o altre forme di ingresso a pagamento, entrate da somministrazione di bevande e alimenti, indicando l'importo per persona e l'importo complessivo o calcolo di previsione di entrata)</i> _____ _____ _____	_____ _____ _____	
Totale		

Nel preventivo devono essere indicate tutte le spese che il soggetto proponente sostiene per la realizzazione dell'iniziativa.

Le singole voci di spesa devono essere ben dettagliate per quantità e tipologia, indicando i singoli importi per ciascun bene oggetto di spesa. In caso di mancato o non sufficiente dettaglio non saranno considerate ammissibili.

Spese <i>(vedi art. 32 dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024)*</i>	Importi	Totale voce di spesa
<p>1. Affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto <i>(dettagliare le singole voci numericamente con i rispettivi costi)</i> Non sono considerate ammissibili le spese per beni durevoli, che continuano a rimanere nella disponibilità del soggetto proponente dopo il termine dell'iniziativa.</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>	

Allegato D_Preventivo finanziario dell'iniziativa

Spese (vedi art. 32 dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024)*	Importi	Totale voce di spesa
2. Servizi grafici e tipografici (dettagliare numericamente le diverse tipologie con i rispettivi costi) <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>	
3. Spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa (dettagliare le tipologie con i rispettivi costi) <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>	
4. Spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni. (dettagliare numericamente le diverse tipologie con i rispettivi costi) Non sono considerate ammissibili le spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio). <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>	

Allegato D_Preventivo finanziario dell'iniziativa

Spese <i>(vedi art. 32 dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024)*</i>	Importi	Totale voce di spesa
<p>5.1 Compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa (allegato C) <i>(dettagliare il loro numero, nominativo, costo e ore di impiego)</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>5.2. Relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) <i>(dettagliare numericamente le diverse tipologie con i rispettivi costi)</i></p> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<p>6. Spese di personale <i>(L'importo è considerato ammissibile nella misura massima del 20 per cento del totale delle spese medesime sostenute. Indicare l'importo complessivo, l'ufficio preposto provvederà al calcolo della relativa percentuale.)</i></p> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

Allegato D_Preventivo finanziario dell'iniziativa

Spese (vedi art. 32 dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024)*	Importi	Totale voce di spesa
7. Spese per diritti SIAE		
8. Spese relative al sostegno per la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati non editoriali e per la realizzazione di opere audiovisive (vedi art. 9 dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024)* _____ _____	_____ _____	
9. Spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento, etc) _____ _____ _____	_____ _____ _____	
10. Altre spese Spese non rientranti nelle tipologie sopra indicate strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario. (Specificare e quantificare le singole voci di spesa. A titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per servizio ambulanza, piano sicurezza, assicurazione, ecc.) _____ _____ _____	_____ _____ _____	

Spese (vedi art. 32 dei Criteri approvati con DUP n. 3/2024)*	Importi	Totale voce di spesa
<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>	
Totale Spese		

N.B.

Nella rendicontazione dovranno essere riportate esclusivamente le spese indicate nel preventivo.

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di avere piena conoscenza di tutte le disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento alle seguenti:

- qualora l'Ufficio di Presidenza stabilisca di approvare la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione del progetto, l'importo assegnato a ciascuna iniziativa non potrà essere superiore al 75% delle spese ritenute ammissibili indicate nel preventivo finanziario dell'iniziativa ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica compiuta dagli uffici e non potrà comunque essere superiore a € 15.000,00 (art. 22* comma 5 dell'avviso pubblico);
- si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi (art. 28* dell'avviso pubblico):
 - mancata realizzazione dell'iniziativa o sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza;
 - quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo concesso dal Consiglio regionale;
 - quando in fase di rendicontazione si verifica che l'importo complessivo delle spese sostenute è inferiore di

oltre il 10% alla soglia minima di € 12.500,00;

- **quando si accerti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23* commi 1, 2 e 3 dell'avviso;**
- **quando viene modificato il periodo dell'iniziativa e la relativa comunicazione viene inoltrata ad evento già avviato o concluso;**
- **quando la rendicontazione dell'iniziativa non è conforme a quanto previsto dagli artt. 25* e 26* dell'avviso.**

Data _____

Firma
Legale Rappresentante

***Note**

Estratto dei Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della l.r. 6/77 (DUP n. 3/2024)

**Art. 9
(Sostegno a prodotti editoriali e opere audiovisive)**

1. Il Consiglio regionale sostiene la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, e la realizzazione di opere audiovisive, promossi da enti pubblici o privati di cui all'articolo 2 su tematiche che contribuiscano a promuovere e valorizzare direttamente le peculiarità della Regione Piemonte in ambito culturale, sociale, storico e artistico, anche di competenza degli organismi consultivi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che definisce le relative risorse finanziarie sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dalla struttura competente.
2. Per i prodotti editoriali il sostegno può avere ad oggetto unicamente le fasi di ricerca documentale o archivistica, di redazione, cura o traduzione dei testi e le relative spese, ivi compresi i compensi riconosciuti ad autori o curatori dell'opera, con esclusione dei costi di produzione, stampa e distribuzione, riferiti all'editore autonomamente individuato dall'ente che promuove la pubblicazione.
3. Nel caso di stampati non editoriali, a carattere informativo-promozionale, non destinati alla vendita, realizzati da enti preposti alla promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio in ambito locale, il sostegno può avere ad oggetto anche i costi di produzione, stampa e distribuzione.
4. Relativamente alle opere audiovisive, il sostegno è concesso con riferimento alle fasi di ricerca documentale o archivistica e di sviluppo del progetto, ivi compresi i compensi riconosciuti ad autori o curatori dell'opera, con esclusione dei costi di produzione e distribuzione.
5. Il sostegno è escluso quando i prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, gli stampati non editoriali e le opere audiovisive contengono sponsorizzazioni o hanno finalità di natura commerciale o imprenditoriale.
6. Il sostegno del Consiglio regionale deve risultare, a pena di revoca del contributo, attraverso l'apposizione sul prodotto editoriale, su supporto cartaceo o informatico, sugli stampati non editoriali o sull'opera audiovisiva del logo istituzionale dell'ente, eventualmente associato a quello di un organismo consultivo, e l'inserimento di una presentazione istituzionale.
7. I prototipi dei prodotti editoriali, su supporto cartaceo ed informatico, degli stampati non editoriali e delle opere audiovisive devono essere inviati all'ufficio competente per un'opportuna verifica.
8. Il presente articolo non si applica ai bandi per la concessione dei patrocinii onerosi, come previsto dall'articolo 12, comma 5.

Art. 32

(Verifica sull'ammissibilità delle spese)

1. Ai fini di provvedere alla liquidazione, le strutture competenti verificano la regolarità della rendicontazione e l'ammissibilità delle spese sostenute.
2. Si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute, regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente ed effettuate con modalità di pagamento tracciabile.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, **sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:**
 - a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b) servizi grafici e tipografici;
 - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni;
 - e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio);
 - f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
 - g) spese per diritti SIAE;
 - h) spese relative al sostegno per la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati non editoriali e per la realizzazione di opere audiovisive di cui all'articolo 9;
 - i) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
 - l) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e) f) g), h) ed i) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.

4. **Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:**

- a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 3 lettera e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;

- b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
- c) acquisto di beni strumentali e durevoli;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
- e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio);
- f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni.

Estratto dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande di patrocini onerosi e di proposte di organizzazione partecipata a sostegno di iniziative promosse da enti pubblici e privati anno 2024

ART. 22 Modalità di valutazione dei progetti e quantificazione del contributo concesso

1. Le iniziative, gli eventi e le manifestazioni proposti sono esaminati dagli Uffici competenti, i quali ne verificano la rispondenza ai requisiti previsti dalle "Proposte operative, programmi e iniziative del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale per l'anno 2024" approvate con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4/2024, al fine di stabilirne la ricevibilità. Gli Uffici competenti verificano altresì l'ammissibilità delle singole voci di spesa indicate nel preventivo, ai sensi dell'art. 24.
2. Le iniziative, gli eventi e le manifestazioni valutati ricevibili sono sottoposti all'Ufficio di Presidenza, che stabilisce, con propria deliberazione, se approvare la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione del progetto e, in caso positivo, quantifica le risorse finanziarie da assegnare a sostegno dell'iniziativa.
3. La determinazione del contributo terrà anche conto del valore economico e della rilevanza territoriale dell'iniziativa, della dimensione territoriale dell'ente proponente e del luogo ove si svolge l'iniziativa, della valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa e dell'impatto sull'immagine del Consiglio regionale.
4. L'esito della valutazione viene comunicato ai soggetti richiedenti.
5. L'importo assegnato a ciascuna iniziativa non potrà essere superiore al 75% delle spese indicate nel preventivo finanziario dell'iniziativa ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica compiuta dagli uffici e non potrà comunque essere superiore a € 15.000,00.
6. Qualora in fase di rendicontazione l'importo complessivo delle spese sostenute risulti inferiore di oltre il 10% alla soglia minima di € 12.500,00, si procede alla revoca del contributo concesso, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 2, lettera b).
7. Il Consiglio regionale, in base alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa proposta, valuta l'opportunità di svolgere presso la propria sede eventi dedicati alla presentazione della manifestazione.

ART. 23 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari ricevono dagli uffici competenti, anche nelle more dell'adozione degli atti amministrativi necessari, il logo del Consiglio regionale e le prescrizioni per il suo utilizzo e hanno l'obbligo di apporlo su tutto il materiale informativo dell'iniziativa, previa trasmissione delle relative bozze alla struttura competente per l'approvazione. L'utilizzo del logo del Consiglio regionale deve riguardare la sola iniziativa ammessa al contributo, essendo escluso qualsiasi altro impiego.
2. I beneficiari sono tenuti a dare adeguata visibilità della partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa e ad invitare all'evento per cui è stato concesso il contributo una rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza.
3. I beneficiari sono altresì tenuti a valorizzare presso i cittadini l'attività istituzionale del Consiglio regionale attraverso la diffusione di materiale informativo.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si procede alla revoca del contributo concesso e il soggetto pubblico o privato non è ammesso all'istanza di organizzazione partecipata per l'anno successivo.
5. In relazione all'organizzazione tecnica e logistica delle iniziative proposte, i beneficiari si assumono la responsabilità gestionale e amministrativa, comprensiva del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi.

ART. 25 Rendicontazione enti privati

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alla comunicazione di concessione del contributo; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b. la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c. il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri;
 - d. il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA;
 - e. la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - f. la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile con i relativi pagamenti tracciabili, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere copia dei pagamenti effettuati.
2. La rendicontazione è trasmessa per via telematica, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

ART. 26 Rendicontazione enti pubblici

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alla comunicazione di concessione del patrocinio oneroso; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b. la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c. il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri;
 - d. il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA.
2. La rendicontazione è trasmessa, per via telematica, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

ART. 28 Revoca

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza, comporta la revoca dell'onere finanziario a carico del Consiglio regionale.
2. Si procede inoltre alla revoca nei seguenti casi:
 - a. quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo concesso dal Consiglio regionale;
 - b. quando in fase di rendicontazione si verifica che l'importo complessivo delle spese sostenute è inferiore di oltre il 10% alla soglia minima di € 12.500,00;
 - c. quando si accerti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 1, 2 e 3;
 - d. quando viene modificato il periodo dell'iniziativa e la relativa comunicazione viene inoltrata ad evento già avviato o concluso;
 - e. quando la rendicontazione dell'iniziativa non è conforme a quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del presente avviso.
3. La revoca è adottata dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato.